

REGOLAMENTO COMITATO STUDENTESCO

Art. 1 - Istituzione e finalità

Il Comitato studentesco è istituito quale organo di supporto e collaborazione ai Rappresentanti d'Istituto degli studenti, con le seguenti finalità:

- a) Affiancare i Rappresentanti d'Istituto nello svolgimento del loro mandato;
- b) Collaborare all'organizzazione e realizzazione delle attività studentesche durante l'anno scolastico;
- c) Garantire continuità operativa nel periodo di transizione tra mandati, con particolare riferimento ai mesi da settembre a dicembre;
- d) Assicurare la rappresentanza di tutti gli indirizzi di studio presenti nell'Istituto;
- e) Facilitare il raccordo tra i Rappresentanti d'Istituto e la comunità studentesca.

Art. 2 - Composizione

Il Comitato studentesco è composto da **12 membri**, così suddivisi:

- 4 Rappresentanti d'Istituto in carica;
- 8 **studentesse/studenti** nominati dai Rappresentanti d'Istituto.

Tra questi 12 membri, al momento della prima riunione del Comitato studentesco, devono essere nominati: un presidente, che si occupa di moderare la riunione; un segretario, incaricato di stilare il verbale di ogni riunione. Ogni verbale deve essere archiviato e conservato in maniera digitale e/o cartacea. Alla scadenza del mandato, il segretario, se non riconfermato, deve consegnare l'archivio dei verbali delle assemblee degli anni precedenti alla nuova figura nominata come segretario.

Le/Gli 8 studentesse/studenti nominati devono rispettare i seguenti requisiti:

- Essere preferibilmente frequentanti le classi terze o quarte;
- Garantire la presenza **di due studentesse/studenti per ciascun indirizzo di studio**, al fine di assicurare una rappresentanza capillare e un efficace riscontro da parte dell'intera comunità studentesca.

Art. 3 - Nomina dei membri

Le/Gli 8 studentesse/studenti membri del Comitato sono nominate/i dai Rappresentanti d'Istituto in carica, che ne valutano motivazione, disponibilità e attitudine alla collaborazione.

La nomina di ogni membro avviene mediante delibera congiunta della maggioranza dei Rappresentanti d'Istituto e deve essere comunicata formalmente alla Dirigenza scolastica.

Ogni Rappresentante d'Istituto ha diritto di veto sulla scelta di ogni singolo membro. Il veto, per essere applicato, deve essere motivato.

Art. 4 - Durata del mandato

Il mandato dei membri del Comitato Studentesco ha durata di **un anno solare**, dal **1° gennaio al 31 dicembre**.

I membri possono essere riconfermati dai Rappresentanti d'Istituto dell'anno successivo.

I nuovi membri devono essere nominati entro il **31 dicembre** di ogni anno, in modo da garantire la continuità operativa fin dall'inizio del nuovo anno solare.

Art. 5 - Incompatibilità e sostituzione

Qualora un membro del Comitato venga eletto Rappresentante d'Istituto:

- Decade automaticamente dalla carica di membro del Comitato;
- Assume le funzioni di Rappresentante d'Istituto all'interno del Comitato stesso;
- I Rappresentanti d'Istituto in carica procedono alla nomina di un nuovo membro in sostituzione.

In caso di dimissioni, trasferimento o altre cause di cessazione anticipata del mandato, i Rappresentanti d'Istituto provvedono tempestivamente alla nomina di un sostituto.

Art. 6 - Periodo di transizione

Al fine di garantire continuità operativa durante il periodo di avvicendamento tra i Rappresentanti d'Istituto uscenti e quelli neoeletti (settembre-dicembre):

- I membri del Comitato rimangono in carica fino al **31 dicembre**, anche dopo l'elezione dei nuovi Rappresentanti d'Istituto;
- Durante questo periodo, il Comitato affianca i nuovi Rappresentanti fornendo supporto, esperienza e continuità organizzativa;
- Entro il **31 dicembre** i nuovi Rappresentanti d'Istituto nominano i nuovi membri del Comitato (o procedono alla riconferma di quelli uscenti). Questi entrano in carica a partire dal **1° gennaio**.

Art. 7 - Compiti e attività

I membri del Comitato Studentesco si impegnano a:

- Partecipare attivamente alle riunioni del Comitato;
- Collaborare con i Rappresentanti d'Istituto nella pianificazione e realizzazione delle attività studentesche;
- Raccogliere e comunicare ai Rappresentanti d'Istituto le istanze, i bisogni e le proposte degli studenti;
- Mettersi a disposizione per le iniziative e i progetti promossi dai Rappresentanti d'Istituto;
- Facilitare la comunicazione tra i Rappresentanti d'Istituto e la comunità studentesca.

Art. 8 - Riconoscimento dell'attività

L'attività svolta dai membri del Comitato Studentesco costituisce titolo valido ai fini dell'attribuzione del **credito scolastico**, secondo la normativa vigente.

Art. 9 - Riunioni

Il Comitato Studentesco si riunisce con periodicità stabilita dai Rappresentanti d'Istituto, sulla base delle necessità organizzative e operative.

Le riunioni possono essere convocate dai Rappresentanti d'Istituto o su richiesta motivata di almeno tre membri del Comitato.

Art. 10 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto, in data 04/02/2026.

Eventuali modifiche o integrazioni dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio d'Istituto.